



CITTA' DI TRECALE

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Cavour, 24 • Tel: 0321 776311 • Fax: 0321 777404

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

POLIZIA LOCALE – VIABILITA' – TRASPORTI-PROTEZIONE CIVILE-COMMERCIO

Viale Conti Cicogna 4 - Tel. 0321 776366 - 0321 71400 – Fax 0321 777404

e.mail: commercio@comune.trecale.no.it

ORDINANZA N.

206 / 19

OGGETTO: Calendario per l'anno 2020 per le attività commerciali su area pubblica e per le attività di acconciatore ed estetista.

IL SINDACO

PREMESSO

che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, a motivo di successivi e diversi interventi legislativi – ex D.L. n. 138/2011 e Legge n. 148/2011 - si è verificata una profonda riforma del sistema giuridico disciplinante gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, prevedendo una sostanziale liberalizzazione, a scelta degli operatori, sia in termini di estensione dell'orario che delle modalità di riposo;

DATO ATTO,

tuttavia, che tale riforma legislativa non ha innovato nulla per le attività che sono soggette a normative speciali, non direttamente riconducibili a quelle generali sul commercio e la somministrazione, quali le attività di acconciatore ed estetista;

ATTESO,

inoltre, che le attività di commercio su area pubblica che operano nell'ambito del mercato settimanale, devono essere comunque gestite sotto il profilo della determinazione di svolgimento dei mercati stessi in occasione di particolari eventi o coincidenza con importanti festività civili o religiose;

CONSIDERATO

che il Sindaco può comunque dare indirizzi in materia attraverso proprie ordinanze, in conformità con quanto stabilito dal Testo Unico per gli enti locali;

ATTESA

la necessità di redigere il calendario delle aperture facoltative per il 2020, nonché di determinare lo svolgimento del mercato settimanale in coincidenza con festività o prevedere eventuali spostamenti e di redigere il calendario dei saldi di fine stagione, nel rispetto di quanto indicato dalla Regione Piemonte e dalla Conferenza Stato-Regioni;

RILEVATO

che è opportuno proseguire, come da diversi anni, la sperimentazione nel territorio di Trecale inerente alla facoltà di apertura in deroga in tutte le giornate festive a favore delle attività di acconciatore ed estetista, come solitamente concessa anche nel territorio di Comuni limitrofi e di provvedere subito alla fissazione dei termini di svolgimento dei saldi stagionali, fatte salve eventuali correzioni e modifiche che potranno essere statuite dalla Regione Piemonte nelle prossime settimane;

VISTO

l'art. 11, comma 5, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.

VISTO

l'art. 8 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;

VISTO

l'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO

il vigente Statuto Comunale;

AUTORIZZA

in deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, su tutto il territorio comunale, l'apertura facoltativa delle **attività di acconciatore ed estetista in tutte le giornate festive dell'anno 2020:**

Ogni laboratorio dovrà, comunque, garantire il servizio al pubblico nell'orario compreso dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 come stabilito con ordinanza sindacale n. 20 del 06 marzo 1998.

Sono tuttora vigenti le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 319/2008 in materia di apertura facoltativa in coincidenza con lo svolgimento di particolari cerimonie religiose o civili nel territorio.

In particolare:

1. è consentita un'ora di tolleranza dal lunedì al giovedì e due ore di tolleranza nei giorni di venerdì e sabato, al fine di ultimare i lavori iniziati, a condizione che tutte le porte di accesso siano chiuse, sia quelle sulla strada che quelle sul retro;
2. le attività miste sia di acconciatore che di estetista rispettano l'orario dell'attività prevalente dichiarata dall'esercente;
3. gli esercenti devono comunicare all'Ufficio Commercio del Comune ed esporre con apposito cartello a stampa ben visibile dall'esterno l'orario prescelto;
4. eventuali variazioni devono essere segnalate all'Ufficio Commercio con un anticipo di almeno quindici giorni.

AREA MERCATALE

Con la presente ordinanza si stabilisce altresì che il mercato settimanale del mercoledì sia svolto regolarmente in corso d'anno, salvo che nella giornata di mercoledì 1 gennaio.

VENDITE DI FINE STAGIONE

Come stabilito dall'art. 14 della L.R. n. 28 del 12/11/1999, da ultimo modificata dalla L.R. n. 13/2011 e come da indicazioni fornite dalla Regione Piemonte, le vendite di fine stagione, in armonia con quanto avviene anche in altri ambiti territoriali limitrofi, si svolgeranno con inizio dei saldi invernali nel primo giorno feriale antecedente la Festa dell'Epifania (sabato 4 gennaio 2020) e con inizio dei saldi estivi il primo sabato di luglio (sabato 4 luglio 2020), con durata di otto settimane per ciascun periodo.

In caso di ulteriori indicazioni o disposizioni a livello nazionale o regionale, gli operatori avranno facoltà di attenersi alle eventuali nuove norme.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono soggette alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Il responsabile del procedimento è il Comandante Pier Zanatto, in qualità di responsabile del Settore Commercio del Comune di Trecate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Piemonte, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio e trasmessa per opportuna conoscenza alla:

■ STAZIONE DEI CARABINIERI DI TRECATE.

Dalla Residenza Municipale, li 24 DIC 2019

IL SINDACO
Federico Binatti

